

Trasporto abusivo di rifiuti come reato istantaneo

Cass. Sez. III Pen. 13 ottobre 2015, n. 41069 (c.c.) - Squassoni, pres.; Andreatza, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - Tenti, ric. (Conferma Trib. Rimini 31 marzo 2015 ord.)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto abusivo come reato istantaneo.

Il reato previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.

(Omissis)

FATTO

1. T.G. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Rimini di rigetto della richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo di autocarro emesso dal Gip del Tribunale in data 10/11/2014 per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 5 e art. 256.

Premesso, richiamando arresti di questa Corte, che non sarebbe penalmente perseguibile il semplice trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi, evidenzia che, nella specie, come testimonialmente riferito, il camion era ordinariamente utilizzato per il trasporto di mezzi movimento terra e mai per il trasporto di rifiuti (nella specie, peraltro, costituito da materiale ferroso non pericoloso tanto da essere stato in massima parte acquistato con regolare fattura e dunque cedibile a terzi).

A fronte di ciò l'ordinanza impugnata ha ritenuto difettare l'occasionalità del trasporto sulla base della ritenuta aprioristica inattendibilità dei due testimoni e della ritenuta irrilevanza dell'intervenuto acquisto delle cose trasportate.

3. Con un secondo motivo lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 212 e 256 cit. e per apparente motivazione quanto al periculum in mora essendo stata erroneamente valorizzata la circostanza della avvenuta predisposizione di un rimorchio per un ulteriore trasporto, al contrario su di esso, circondato da vegetazione e dunque fermo da tempo, essendo stati unicamente collocati "quattro ferri".

4. Con un terzo motivo chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale, erroneamente ritenuta non rilevante dal Tribunale, dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., laddove prevede la confisca di qualsiasi mezzo utilizzato anche per un semplice trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi.

DIRITTO

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Premesso che il ricorso non investe in alcun modo il profilo relativo alla mancanza di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ma lamenta, come detto sopra, quanto al fumus, il solo profilo attinente alla occasionalità del trasporto effettuato, ritenuto dal ricorrente non conciliabile con la configurabilità del reato contestato, va ricordato che questa Corte ha in realtà condivisibilmente già affermato in più occasioni che il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3[^], n. 8979 del 02/10/2014, P.M. in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3[^], n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674).

Si è infatti specificato, a conferma della fondatezza di tale conclusione, che solo con riguardo al diverso reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) il legislatore ha testualmente previsto una condotta di trasporto accompagnata da "mezzi e attività continuative organizzate", ben potendo affermarsi, dunque, la irrilevanza penale, solo in tal caso, di una condotta caratterizzata da occasionalità.

Consequentemente l'ordinanza impugnata, nel valutare il fumus del reato, ha fatto, contrariamente alle censure corretta applicazione di tale principio.

6. Il secondo motivo è inammissibile venendo nella sostanza censurate le argomentazioni del provvedimento, per nulla apparenti, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, ritenuto, al contrario, dal ricorrente non rinvenibile.

Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, sicchè può essere sindacare la motivazione del provvedimento impugnato solo quando la stessa sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6[^], n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Nella specie, in maniera, come già anticipato, per nulla apparente, il Tribunale ha valorizzato nel senso della probabilità di commissione di altri reati il dato fattuale del rinvenimento di un rimorchio carico di materiale ferroso e per nulla in stato di abbandono mentre il ricorrente si è limitato da parte sua a confutare su un piano meramente fattuale, e dunque non apprezzabile da questa Corte, detta circostanza; in ogni caso sempre il Tribunale ha ricordato la sufficienza, ai fini

dell'adozione della misura reale, della finalizzazione del sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2 alla confisca del mezzo, nella specie contemplata dall'art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 2006, si da essere superfluo il pericolo di reiterazione.

7. Infine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 259 del D.Lgs. cit. appare, in limine, non rilevante atteso che tale norma, non applicata nella specie, sarà eventualmente applicabile solo all'atto della confisca, allo stato ancora di là da venire.

8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)